

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHIARA ALVISI

Seduta del 28/05/2019

FATTO

La società ricorrente lamenta la violazione da parte dell'intermediario resistente del suo diritto di informazione mediante ostensione documentale quale riconosciutogli dall'art. 119, comma 4 TUB. Deduce infatti di aver richiesto all'intermediario, con reclamo in data 11.05.2018 e in data 12.06.2018, copia degli estratti conto (completi di scalare per valuta e di prospetto per il rendiconto delle competenze) relativi ai rapporti di c/c ***647 e ***841 accesi presso l'intermediario resistente ed attualmente estinti nonché dei documenti di sintesi relativi ai medesimi rapporti. Con note del 28.06.2018 e dell'11.07.2018 la società ricorrente reiterava la domanda precedentemente formulata richiedendo altresì la produzione di: - copia dell'originario contratto di accensione di ogni rapporto; - copia dell'originario contratto di affidamento regolato su ciascun rapporto o collegato a ciascun rapporto; - copia dell'eventuale accordo quadro relativo ad ogni rapporto; - copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse, delle spese, dei giorni valuta, delle commissioni di massimo scoperto, del tipo di capitalizzazione, nonché di quelle di ogni altra natura per ogni rapporto; - copia delle distinte delibere di affidamento e documenti collegati; - copia dei contratti e delle convenzioni successive alle originarie (ad esempio modifiche consensuali delle condizioni economiche e/o contrattuali, ulteriori



contratti di affidamento, ecc..) purché sottoscritte dalla ricorrente. In mancanza di risposta, in data 16 ottobre 2018 la ricorrente sollecitava nuovamente la banca. Vista l'inerzia dell'intermediario, in data 22.11.2018 la ricorrente inoltrava un esposto all'Ufficio Vigilanza di Banca d'Italia (sede di Firenze), la quale, con missiva del 17.12.2018, invitava l'odierna convenuta a riscontrare le istanze della ricorrente. Tuttavia la banca resistente non riscontrava le richieste della ricorrente e con missiva dd. 22.01.2019 si limitava a richiamare il contenuto di un accordo transattivo, perfezionato in data 5.09.2017 con la ricorrente. La ricorrente conclude chiedendo all'ABF di accertare "l'avvenuta violazione da parte della Banca degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1337 e 1375 cod. civ. (...); il diritto della ricorrente ad ottenere tutta la documentazione contrattuale e contabile domandata compresi gli estratti conto a partire dal 30/06/2008 in poi (...); e di pronunciarsi affinché la Banca: - provveda a produrre e consegnare, finalmente, la negata documentazione contrattuale e contabile (possibilmente in formato elettronico), domandando a titolo di rimborso spese solo il costo di effettiva produzione della medesima: sia tenuta a risarcire la ricorrente dei costi sostenuti per l'assistenza fornita dal professionista incaricato, che si è reso necessario più e più volte proprio in conseguenza dell'atteggiamento assunto dalla Banca (€ 610,00 come da fattura in Allegato 7)". In sede di repliche la società ricorrente ha ribadito le medesime conclusioni presentate col ricorso, precisando la domanda intesa all'accertamento dell'obbligo di consegna della documentazione richiesta all'intermediario con riferimento alle "pagine mancanti di quella prodotta il 18/03/2019 nonché quella idonea a costituire valido titolo giustificativo per le contestate competenze bancarie" ovvero, in alternative, chiede all'ABF di pronunciarsi "affinché la Banca (...) ammetta in caso contrario che quanto puntualmente richiesto da parte ricorrente, anche nella presente, non possa essere prodotto perché mai contrattualizzato per iscritto, oppure, se non altro, perché non rinvenibile".

L'intermediario si è costituito deducendo di aver consegnato la documentazione richiesta in data 18.03.2019, come da ricevuta prodotta, e quindi conclude chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere ovvero rigettato il ricorso anche in considerazione della transazione perfezionata in data 1.02.2018.

Le parti hanno depositato repliche e controrepliche.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 il cliente ha diritto di ottenere a suo spese, limitatamente ai costi di produzione della documentazione, entro un congruo termine, e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Per il combinato disposto degli artt. 117 e 119 TUB, tale limite temporale non sussiste con riguardo al diritto pieno ed incondizionato del cliente di ottenere copia dei contratti che dunque può essere fatto valere non solo al momento della sottoscrizione ma anche successivamente, sia che il cliente l'abbia successivamente smarrito che nel caso in cui non gli fosse stato consegnato al momento del perfezionamento, come invece prescritto dall'art. 117 comma 1 TUB 8cfr. in tal senso Collegio di Bologna, decisione n. 7671/2017).

Il ricorrente con il reclamo dd. 11.05.2018 ha chiesto all'intermediario la consegna di copia dei seguenti estratti conto (completi di conto scalare e di prospetto per la rendicontazione delle competenze):

con riferimento al rapporto di c/c ***647: 30/06/2008, 30/09/2008, 30/11/2008, 31/12/2008,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009, 31/10/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 30/10/2015, e tutti quelli successivi al 31/10/2016 compreso;

con riferimento al rapporto di c/c *** 841: tutti gli estratti conto antecedenti al 30/06/2009 compreso, 31/03/2012, 30/06/2012, 31/12/2015, e tutti quelli successivi al 31/12/2016 compreso;

nonché dei documenti di sintesi relativi al rapporto di c/c *** 647 dd. 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e successivi e quelli relativi al rapporto di c/c 841 dd. 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e successivi.

Con reclamo del 12.06.2018 il ricorrente aveva chiesto copia dei contratti di accensione di ogni rapporto, di affidamento, degli accordi quadro, delle convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse, delle spese, dei giorni di valuta, delle commissioni di massimo scoperto, del tipo di capitalizzazione, delle delibere di affidamento e dei documenti collegati, dei contratti e delle convenzioni successive alle originarie.

In data 18.03.2019 trasmetteva al ricorrente documentazione lacunosa ed incompleta e precisamente: del contratto di c/c *** 841 del 14.08.2008 la banca consegnava solo le pagine 1, 17 e 18 nonché lo specimen di forma; del contratto di apertura di credito del 21.09.2016 consegnava solo le pagine 1, 3, 5 e 7. Inoltre l'intermediario ometteva completamente la consegna dei seguenti documenti: - contratto di apertura di credito collegato al c/c *** 647 contenente le previsioni relative ad apertura di credito per elasticità di cassa (decorrenza novembre 2009) e fido per anticipi assegni di terzi (decorrenza marzo 2009); contratto di apertura di credito sul c/c ***841, riportante le previsioni contrattuali inerenti l'anticipo per flussi POS (decorrenza settembre 2008).

Questo Collegio accoglie dunque il ricorso e dichiara l'obbligo dell'intermediario di consegnare al ricorrente copia integrale dei contratti di apertura di credito collegati rispettivamente ai c/c ***647 e **841 nonché tutte le pagine mancanti del contratto di c/c *** 841 del 14.08.2008 e del contratto di apertura di credito del 21.09.2016.

Questo collegio non accoglie invece l'istanza accessoria di rifusione delle spese legali a titolo di risarcimento del danno causato dal comportamento della banca contrario a buona fede sia in quanto si tratta di domanda presentata per la prima volta con il ricorso e non presente nei reclami, ciò che la rende inammissibile, ai sensi della sezione VI delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (ie. *breviter* Regolamento ABF), giusta la quale "il ricorso all'ABF è receduto da un reclamo preventivo all'intermediario", laddove tale reclamo è condizione di procedibilità del ricorso per giurisprudenza pacifica di questo Arbitro.

In ogni caso, tale domanda sarebbe risultata infondata anche nel merito in quanto la controversia *de qua* non riveste elementi di complessità sufficiente a far ritenere fondata la domanda di risarcimento delle spese legali, ferma l'inesistenza della regola della soccombenza nel procedimento ABF. Tanto deve ribadirsi in linea con quanto ritenuto dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 3498/12: *"Per quanto viceversa attiene alla refusione delle spese legali, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta, nei sensi di cui motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI